REGOLAMENTO (CE) N. 724/97 DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 1997

che determina le misure e le compensazioni relative alle rivalutazioni sensibili che incidono sui redditi agricoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 9,

considerando che per la sterlina irlandese, la lira sterlina e la lira italiana si constata attualmente una situazione di rivalutazione sensibile; che è necessario adottare, a livello comunitario, misure intese ad evitare distorsioni di origine monetaria nell'attuazione della politica agraria comune;

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3813/92, in caso di rivalutazione sensibile, il Consiglio adotta tutte le misure necessarie che, essenzialmente per garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo GATT e della disciplina di bilancio, possono comportare deroghe alle disposizioni di tale regolamento relative agli aiuti e all'entità dello smantellamento dei divari monetari, senza condurre tuttavia ad un'estensione della franchigia; che le misure di cui agli articoli 7 e 8 del citato regolamento non possono dunque essere applicate tal quali;

considerando che i regolamenti (CE) n. 1527/95 (2) e (CE) n. 2990/95 (3) del Consiglio hanno determinato le compensazioni in caso di riduzioni sensibili dei tassi di conversione agricoli intervenute anteriormente al 1° gennaio 1997; che, per motivi di equità, i nuovi casi devono essere trattati in modo analogo, tenendo comunque conto dell'esperienza acquisita; che le informazioni attualmente disponibili non consentono di prefigurare la situazione oltre i prossimi dodici mesi;

considerando che il mantenimento del tasso di conversione agricolo applicabile agli importi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92 fino al 1° gennaio 1999, data prevista per la terza tappa della realizzazione dell'Unione economica e monetaria, potrebbe determinare l'insorgere di difficoltà, in particolare al momento dell'adozione dell'euro; che occorre conseguentemente limitare il divario monetario del tasso di conversione agricolo applicabile agli importi di cui trattasi per tutte le monete per le quale si è constatata una rivalutazione sensibile;

considerando che le disposizioni per la concessione dell'aiuto compensativo devono essere completate tenendo conto dell'esperienza acquisita; che, a tale proposito, occorre fare riferimento all'evoluzione monetaria di alcuni mesi successivi alla rivalutazione sensibile ed introdurre un limite al di sotto del quale la concessione dell'aiuto sarebbe priva di significato economico;

considerando che l'ammontare dell'aiuto compensativo deve essere fissato, volta per volta, tenendo conto dei più recenti dati economici e finanziari disponibili; che detto ammontare dovrebbe essere determinato dalla Commissione, secondo la procedura del comitato di gestione, basandosi sulla metodologia definita ed utilizzata nell'ambito dei regolamenti (CE) n. 1527/95 e (CE) n. 2990/95; che tale metodologia serve per il calcolo, forfettario ed anticipato, di una perdita di reddito annuale ascrivibile alla rivalutazione sensibile e comprendente una detrazione per considerazioni di bilancio;

considerando che la rivalutazione sensibile della sterlina irlandese dell'8 novembre 1996 non ha dato luogo alla concessione di un aiuto compensativo; che, con riguardo a tale situazione, appare opportuno prevedere un aiuto conforme alle condizioni stabilite dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica nei casi di rivalutazioni sensibili che dovessero intervenire tra il 1° gennaio 1997 e la fine del dodicesimo mese successivo alla pubblicazione del presente regolamento.

Il presente regolamento si applica altresì durante tale periodo nei casi di riduzione dei tassi di conversione agricola di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma.

2. Ai fini del presente regolamento, per rivalutazione sensibile si intende una riduzione dei tassi di conversione agricoli che determini l'applicazione degli articoli 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 3813/92, nonché qualsiasi altra riduzione di cui all'articolo 1, lettera e) del medesimo regolamento.

(1) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1).
(2) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 1.
(3) GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1451/96 (GU n. L 187 del 26. 7. 1996, pag. 1).

3. La rivalutazione sensibile si considera come intervenuta:

— ove del caso, alla data della riduzione sensibile del tasso di conversione agricolo di cui all'articolo 1, lettera e) del regolamento (CEE) n. 3813/92, oppure

— negli altri casi, alla prima delle date in cui risultano soddisfatte le condizioni di applicazione degli articoli 7 o 8 del regolamento (CEE) n. 3813/92, fatta eccezione per la domanda dello Stato membro interessato.

Articolo 2

Gli articoli 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 3813/92 non si applicano con riguardo alle rivalutazioni di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. Il tasso di conversione agricolo applicato ad uno degli importi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92 il giorno che precede quello in cui risultano soddisfatte le condizioni di applicazione di detto articolo, fatta eccezione per la domanda dello Stato membro interessato, resta invariato fino al 1° gennaio 1999.

Tuttavia, nel caso in cui il tasso di conversione agricola di cui al primo comma o all'articolo 3 dei regolamenti (CE) n. 1527/95 o (CE) n. 2990/95 superi di più dell'11,5 % il tasso di conversione agricola che sostituisce, il primo di tali tassi è adattato in modo da risultare pari al tasso sostituito, aumentato dell'11,5 %.

2. Il tasso di conversione agricolo di cui al paragrafo 1 si applica all'importo di cui trattasi, nonché alle maggiorazioni e alle modifiche di valore dello stesso decise fino al 1° gennaio 1999.

Articolo 4

1. Lo Stato membro interessato può concedere agli agricoltori un aiuto compensativo per tre periodi successivi di dodici mesi, a decorrere dal mese che segue quello in cui è intervenuta la rivalutazione sensibile.

L'aiuto compensativo non può essere concesso sotto forma di un importo vincolato alla produzione, divesa da quella di un periodo fisso ed antecedente. Esso non può essere orientato verso una produzione o essere subordinato all'esistenza di una produzione successiva a detto periodo fisso.

2. L'importo massimo dell'aiuto compensativo concesso per il periodo di dodici mesi è calcolato, per l'intero Stato membro interessato, moltiplicando:

— la percentuale da considerarsi sensibile nella rivalutazione di cui trattasi, determinata conformemente all'articolo 5,

per

— la perdita forfettaria di reddito per punto percentuale di rivalutazione sensibile, determinata conformemente all'articolo 6.

Il risultato del calcolo di cui al primo comma è aumentato della parte degli aiuti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92 per i quali il tasso di conversione agricolo è ridotto conformemente all'articolo 3 del presente regolamento.

3. Ove del caso, l'importo massimo di cui al paragrafo 2 è ridotto o annullato in base all'effetto sul reddito dell'evoluzione dei tassi di conversione agricoli constatata durante un determinato periodo di osservazione.

Il periodo di osservazione termina alla fine del sesto mese che segue quello in cui è intervenuta la rivalutazione sensibile. Tuttavia, quando una rivalutazione interviene durante il periodo di osservazione di una precedente rivalutazione sensibile, l'insieme del periodo di osservazione termina alla fine del terzo mese successivo a quello dell'ultima rivalutazione.

Tuttavia, nessun aiuto è concesso se l'importo calcolato conformemente al paragrafo 2 e al primo comma del presente paragrafo riuslta inferiore allo 0,5 % di rivalutazione sensibile.

4. L'importo dell'aiuto corrisposto per il secondo e il terzo periodo è ridotto, rispetto a quello del periodo precedente, almeno di un terzo dell'importo concesso nel primo periodo.

Gli importi dell'aiuto compensativo corrisposti per il secondo e il terzo periodo sono ridotti o annullati in base all'effetto sul reddito dell'evoluzione dei tassi di conversione agricoli constatata sino all'inizio del mese che precede il primo mese cui è riferito l'importo di cui trattasi.

5. Il contributo della Comunità al finanziamento dell'aiuto compensativo è pari al 50 % degli importi che possono essere erogati.

Con riguardo al finanziamento della politica agraria comune, questo contributo è considerato parte degli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli. Lo Stato membro può rinunciare alla concessione della partecipazione nazionale al finanziamento dell'aiuto.

Articolo 5

1. La percentuale da considerarsi sensibile di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino è pari:

a) in caso di riduzione sensibile del tasso di conversione agricolo ai sensi dell'articolo 1, lettera e) del regolamento (CEE) n. 3813/92, alla differenza tra il livello che discrimina le riduzioni sensibili da una parte da quelle non sensibili, da una parte, e il nuovo tasso di conversione agricolo, dall'altro; tale differenza è espressa in percentuale del livello in parola;

b) negli altri casi, alla più elevata durante i sei mesi che seguono quello in cui è intervenuta la rivalutazione sensibile, delle riduzioni dei tassi di conversione agricoli medi al di sotto del livello che consente di applicare l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3813/92; dette riduzioni sono stabilite il primo giorno di ciascuno dei mesi interessati e sono espresse in percentuale del livello in parola. Per il calcolo delle riduzioni di cui trattasi i tassi applicabili al momento della riva-

lutazione sensibile si applicano altresì per i mesi seguenti.

2. Nel caso di varie rivalutazioni sensibili successive, non possono essere prese nuovamente in considerazione le riduzioni dei tassi di conversione agricoli di cui si è tenuto conto per determinare la percentuale da considerarsi sensibile che ha portato alla concessione di un aiuto.

Articolo 6

1. La perdita forfettaria di reddito di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino è pari:

a) alla somma dell'1 %

— della produzione finale agricola dei settori dei cereali e del riso, della barbabietola da zucchero, del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle carni bovine,

e

— del valore dei quantitativi di prodotti consegnati in adempimento di un contratto che preveda, a norma di una regolamentazione comunitaria, il rispetto di un prezzo minimo alla produzione, nei settori non considerati al primo trattino,

e

— degli aiuti o dei premi riscossi dagli agricoltori, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92;

b) diminuita

— dello 0,5 % del valore dei consumi intermedi relativi agli alimenti per animali,

e

— dell'incidenza sugli oneri tributari della diminuzione del valore aggiunto lordo ai prezzi di mercato conseguente alle operazioni di cui alla lettera a) e alla lettera b), primo trattino,

e

— di una detrazione corrispondente all'1 % delle previsioni di spesa a carico del FEAOG per:

— l'integralità degli aiuti forfettari per ettari,

— la metà degli aiuti a carattere strutturale o ambientale, e

— il 130 % dei premi del settore ovino e caprino.

2. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettera a), secondo e terzo trattino non sono presi in considerazione se, con riguardo al settore produttivo interessato, la loro somma è inferiore allo 0,01 % del valore della produzione finale dell'agricoltura dello Stato membro di cui trattasi.

Ai fini del presente regolamento i settori produttivi sono quelli specificati in allegato.

3. La perdita forfettaria di reddito è determinata in base ai dati riguardanti:

a) i conti economici dell'agricoltura, disponibili presso Eurostat, relativi all'ultimo anno civile conclusosi prima della data della rivalutazione sensibile, per quanto concerne il paragrafo 1, lettera a), primo trattino e lettera b), primo e secondo trattino,

b) l'esecuzione del bilancio o, in mancanza dello stesso, i bilanci o progetti di bilancio o progetti preliminari di bilancio relativi:

— ai redditi dell'anno di cui alla lettera a) del presente paragrafo, per quanto concerne il paragrafo 1, lettera a), secondo e terzo trattino,

— all'esercizio finanziario che inizia durante la campagna di commercializzazione dei cereali nel corso della quale ha luogo la rivalutazione sensibile, per quanto concerne il paragrafo 1, lettera b), terzo trattino.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati di cui alla lettera a) del presente paragrafo sono presi in considerazione, nei casi limite, tenendo conto dei dati analoghi constatati nei due anni precedenti.

L'aumento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, è calcolato in base ai dati di cui alla lettera b), primo trattino del presente paragrafo.

Articolo 7

La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3813/92, le modalità di applicazione del presente regolamento ed in particolare gli importi degli aiuti corrisposti per periodo di dodici mesi, di cui all'articolo 4, nonché gli elementi necessari per il loro calcolo, di cui agli articoli 5 e 6.

Articolo 8

Prima della fine del terzo periodo di concessione dell'aiuto compensativo la Commissione esamina l'incidenza sul reddito della rivalutazione sensibile di cui trattasi.

Qualora si constati il rischio che le perdite di reddito perdurino, la Commissione può prorogare, secondo la procedura di cui all'rticolo 12 del regolamento (CEE) n. 3813/92, la possibilità di concedere l'aiuto compensativo di cui all'articolo 4 del presente regolamento per due periodi supplementari di 12 mesi e nei limiti di un importo massimo globale di ciascun periodo pari a quello concesso nel terzo periodo.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Gli articoli da 4 a 8 si applicano con riguardo alle circostanze inerenti alla riduzione del tasso di conversione agricolo della sterlina irlandese dell'8 novembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. VAN AARTSEN

ALLEGATO

I settori produttivi corrispondono agli aggregati statistici definiti nell'ambito dei conti economici dell'agricoltura, stabiliti da Eurostat, o ai loro raggruppamenti, di seguito specificati:

1. Cereali e riso
2. Barbabietole da zucchero
3. Latte e prodotti lattiero-caseari
4. Carni bovine
5. Semi oleosi e olio d'oliva
6. Frutta e ortaggi freschi
7. Patate
8. Vini e mosti
9. Fiori e piante di vivaio
10. Carni suine
11. Carni ovine e caprine
12. Uova e pollame
13. Altri
